

Tribunale Roma Sez. XII, Sent., 16-05-2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Corinna Papetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 37810 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 24.10.2017 e vertente

tra

C.R.,

rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Roberto Caldara ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Salento n. 75, giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

e

CENTRO SPORTIVO JUDO CLUB FLAMINIO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Maglio ed elettivamente domiciliato in Roma, Via San Saba n. 7, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

e

P.F.;

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: risarcimento del danno

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato C.R. ha convenuto in giudizio il CENTRO SPORTIVO JUDO CLUB FLAMINIO e P.F., domandandone la condanna in solido al risarcimento dei danni, per la somma di Euro 19.214,00, subiti per l'effetto della caduta avvenuta presso la palestra del Centro convenuto in data 23.05.2011.

La parte attrice allegava che l'evento si era verificato durante l'allenamento di "judo", quando, nell'esecuzione della proiezione dell'avversario con tecnica "tai otoshi" - consistente nel sollevare l'avversario facendo perno sull'anca, affinché venga proiettato in avanti rispetto all'atleta che esegue la tecnica - l'"ukè", ossia il soggetto passivo della tecnica, involontariamente gli cadeva addosso colpendo lateralmente il lato esterno del suo ginocchio sinistro.

Esponneva che in conseguenza dell'incidente gli era stata diagnosticata - al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea - una "lassità legamentosa del crociato anteriore e del collaterale esterno".

Esponneva che la C.A. - Compagnia assicurativa del Centro Sportivo - evidenziava l'inoperatività della polizza da quest'ultimo stipulata poiché l'evento si era verificato durante il normale allenamento e il luogo del sinistro si presentava in ottimo stato di conservazione e manutenzione.

L'attore deduceva l'inadempimento del CENTRO SPORTIVO per non avere stipulato, a tutela degli atleti iscritti-associati, una polizza a copertura degli infortuni sportivi.

Si costituiva il CENTRO SPORTIVO deducendo il difetto di legittimazione passiva, gravando l'obbligo di assicurazione - ai sensi della normativa applicabile - sulle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva soggetti ai quali non era in alcun modo riconducibile il CENTRO SPORTIVO convenuto.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. Chiedeva altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, ma non dava corso alla stessa.

Il procedimento veniva assegnato a questo giudice in data 18.09.2014; all'udienza del 24.10.2017, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. Le parti depositavano gli scritti conclusivi ed il fascicolo veniva trasmesso al giudice per la decisione in data 18.01.2018.

Deve in primo luogo rilevarsi che non risulta restituito il fascicolo di parte attrice, ritirato dal difensore all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 24.10.2017 (cfr. verbale di udienza nonché annotazione del difensore sul fascicolo d'ufficio). La restituzione, sulla base dello storico di Cancelleria, non risulta avvenuta ed il fascicolo non è presente in atti. In proposito si evidenzia che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, da questo Giudice condivisa, "Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti" (fra varie, Cass. n. 10741/2015; v. altresì, ex plurimis, Cass. n. 10224/2017).

Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.

La domanda proposta non è fondata, stante il difetto di legittimazione passiva del CENTRO SPORTIVO convenuto.

La pretesa avanzata dal C. nei confronti di quest'ultimo è fondata sul dedotto inadempimento dell'obbligo di stipulare polizza assicurativa per gli infortuni nei confronti degli atleti tesserati. Tale obbligo tuttavia non risulta gravare sul convenuto, alla luce della normativa di settore.

In particolare, l'art. 51 L. n. 289 del 2002 dispone che: "A decorrere dal 1°luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente".

Il D.M. 16 aprile 2008 e il D.M. 3 novembre 2010 chiariscono che "L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sporti vari conosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati "soggetti assicurati". Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva di seguito denominati "soggetti obbligati", sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati" (art. 1 D.M. 16 aprile 2008 e art. 1 D.M. 3 novembre 2010).

Deve osservarsi che nella fattispecie in esame non risultano sussistenti in capo al CENTRO SPORTIVO convenuto i requisiti necessari per l'attribuzione delle predette qualifiche, neppure allegati da parte attrice (cfr. regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi delle discipline sportive associate, in part. art. 1, sub. doc. 4 fascicolo di parte convenuta nonché regolamento degli enti di promozione sportiva, in particolare artt. 1 e 3, sub. doc. 5 fascicolo di parte convenuta).

Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda proposta deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, ex art. 28 del D.M. medesimo. Il carattere esiguo della fase istruttoria rende congrua la riduzione dei valori medi di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:

- rigetta la domanda proposta dall'attore C.R.;
- condanna C.R. alla refusione delle spese di lite nei confronti del CENTRO SPORTIVO JUDO CLUB FLAMINIO, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2018.